

## INDICE

Articolo 1.	Scopo
Articolo 2.	Definizioni
Articolo 3.	Rispetto dei principi di cui al "Codice dei Contratti"
Articolo 4.	Elargizione di vantaggi economici - Beneficiari
Articolo 5.	Elargizione di vantaggi - Benefici connessi
Articolo 6.	Elargizione di vantaggi - Criteri di valutazione dell'istanza
Articolo 7.	Presentazione delle istanze per la concessione del beneficio
Articolo 8.	Utilizzo dei contributi economici
Articolo 9.	Consuntivo
Articolo 10.	Decadenza e sanzioni
Articolo 11.	Obblighi dei beneficiari e utilizzo del logo aziendale
Articolo 12.	Loghi e marchi
Articolo 13.	Albo dei beneficiari
Articolo 14.	Contratti di sponsorizzazione
Articolo 15.	Disposizioni finali
Articolo 16.	Entrata in vigore
Articolo 17.	Riferimenti normativi

REVISIONI		
REV. N.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA
0	14.10.2016	Emissione
1	28.06.2017	Revisione delle modalità di autorizzazione da parte della Direzione

REDAZIONE <b>RPC</b>	VERIFICA <b>DIR</b>	APPROVAZIONE <b>CDA</b>

## Articolo 1. Scopo

1. C.M.V. Energia & Impianti S.r.l. è una società a totale capitale pubblico con finalità prevalenti collegate alla *"compravendita di gas naturale, di energia elettrica, di calore e di ogni altro tipo di gas o prodotto energetico"* e, in misura minoritaria, si occupa anche della *"realizzazione e gestione di impianti per il trattamento, il recupero, il riciclaggio la selezione, lo smaltimento, lo sfruttamento di rifiuti di qualsiasi specie e natura"*.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 del proprio statuto, la Società può procedere *"all'acquisto e alla rivendita di beni tesi a valorizzare il brand"*.
3. La Società, allo scopo di perseguire gli obiettivi societari, di ottenere maggiore visibilità, migliore posizionamento sul mercato, di valorizzare del proprio brand o di supportare il benessere sociale delle comunità locali che godono di rappresentanza all'interno della compagine societaria di C.M.V. Energia & Impianti S.r.l., nei limiti sanciti dalle attività statutariamente previste, può ricevere o elargire benefici economici o di beni (sedi, strutture logistiche, etc.).
4. Lo scopo delle presenti Linee Guida consiste nel definire i requisiti ed i criteri secondo i quali gli eventuali Beneficiari di vantaggi economici o i Soggetti terzi interessati alla sponsorizzazione della Società debbano essere selezionati e mediante quali procedure specifiche.

## Articolo 2. Definizioni

1. Contratti di sponsorizzazione: la Società può ricevere benefici, consistenti nella dazione di danaro, accollo del debito o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, finalizzati alla sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture, correlate alle proprie attività e fungendo pertanto da soggetto passivo nella ricezione di contributi da parte di soggetti terzi.
2. Concessioni di benefici: la Società allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 delle presenti linee guida può offrire in concessione beni, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati. In tal caso la Società funge da soggetto attivo in un processo di elargizione di beni o risorse economiche provenienti dal proprio bilancio finalizzati al sostegno di iniziative private. Per il conseguimento di tali scopi, C.M.V. Energia & Impianti S.r.l., può farsi carico della concessione vincolata ad un ritorno commerciale o sociale di contributi, beni o vantaggi economici, ai sensi dell'art. 12, co. 1, del d.lgs. 241/1990 e s.m.i.
3. Beneficiario: Soggetto terzo, privato o pubblico, al quale la Società, al fine del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 delle presenti linee guida, accorda beni, servizi o sovvenzioni di natura economica finalizzati al sostegno di peculiari e definite attività.

### **Articolo 3. Rispetto dei principi di cui al "Codice dei Contratti"**


1. La Società, concordemente con le previsioni statutarie, pur essendo a totale partecipazione pubblica, possiede una vocazione prevalentemente commerciale, a causa delle attività di vendita al Cliente Finale (in regime di libero mercato, non godendo "di alcun diritto speciale o esclusivo") di gas naturale ed energia elettrica.
2. In virtù della natura commerciale, la Società non è soggetta all'applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; ciononostante, nella posizione di impresa a totale partecipazione pubblica, la Società, ai fini dell'applicazione delle presenti linee guida, ritiene di dover rispettare per lo meno i principi di pari opportunità, rotazione e trasparenza, secondo le indicazioni della normativa europea e del c.d. Codice dei Contratti (e nello specifico l'art. 19 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

### **Articolo 4. Elargizione di vantaggi economici - Beneficiari**

1. L'elargizione di vantaggi economici di cui all'articolo 2 comma 2, può essere riconosciuto a:
  - soggetti pubblici o privati operanti sul territorio senza fini di lucro (associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, comitati, fondazioni, etc.) che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, notorietà e struttura sociale posseduti, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;
  - soggetti di chiara fama e prestigio.
2. Sono escluse dalla elargizione di vantaggi economici le iniziative e le manifestazioni:
  - dalle quali derivino utili per il soggetto promotore se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
  - palesemente non coincidenti con le finalità della Società;
  - che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
  - che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
  - che direttamente o indirettamente promuovano o sponsorizzino iniziative lesive dell'immagine dell'Amministrazione.

### **Articolo 5. Elargizione di vantaggi - Benefici connessi**


1. I benefici connessi all'elargizione di vantaggi da parte della Società ai Beneficiari, sono vincolati all'utilizzo del logo societario nel materiale documentale destinato alla pubblicizzazione dell'iniziativa e/o in evidenza in cartelloni, striscioni (etc.) che vengano posti in evidenza nel corso della durata dell'iniziativa e possono essere così riassunti:

	<b>Linee guida per la ricezione e l'attribuzione di beni, contributi, sovvenzioni e vantaggi finanziari</b>	<b>REVISIONE</b> 1	<b>DATA</b> 28.06.2017
		<b>PAGINA</b> 4 di 10	

- beneficiare di contributi economici a titolo di compartecipazione alle spese, per una quota non superiore al 50 % del costo complessivo dell'iniziativa;
  - beneficiare di strumenti che la Società possiede, da indicarsi espressamente nell'istanza, quali:
    - a. concessione gratuita o a canone agevolato dei locali o impianti di proprietà della Società;
    - b. assunzione o concorso a carico della Società delle spese per la stampa di manifesti o di altro materiale informativo prodotte dal richiedente;
    - c. contributo alle spese di affissione delle locandine prodotte dal richiedente;
    - d. contributo alle spese di spedizione del materiale pubblicitario realizzato dal richiedente;
    - e. prestazioni finalizzate all'acquisizione/prestazione di attrezzature, transenne, addobbi, ecc.
    - f. conferimento di targhe, medaglie, libri, coppe o altri premi, per le iniziative di cui alle finalità dell'art. 1 delle presenti Linee guida;
    - g. collaborazione del personale aziendale nell'attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa attraverso i propri mezzi (progettazione e/o realizzazione di manifesti, depliant, locandine, diramazione di comunicati stampa, pubblicizzazione sul sito web della Società e/o in newsletter, etc.).
2. La concessione di benefici è accordata esclusivamente per la manifestazione o iniziativa per la quale si è presentata istanza e non è estesa ad eventuali edizioni successive dell'attività, che dovranno pertanto essere oggetto di ulteriore richiesta di contributo con tempistiche opportune.

#### **Articolo 6. Elargizione di vantaggi - Criteri di valutazione dell'istanza**


1. La concessione di benefici è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione; il medesimo atto stabilisce l'entità del beneficio economico o strumentale concesso.
2. La concessione dei benefici viene deliberata facendo riferimento, di norma, ai seguenti criteri:
  - coerenza dell'iniziativa con le finalità aziendali e commerciali della Società, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
  - rilevanza per la comunità locale, finalità pubblica o portata commerciale, valutata anche sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
  - congruità del rapporto tra il costo dell'iniziativa ed i risultati che si prevede di perseguire;
  - potenziale richiamo di presenza turistica;
  - capacità aggregativa e di coinvolgimento della comunità locale;
  - continuità negli anni dell'iniziativa e risultati e obiettivi conseguiti nelle edizioni precedenti;
  - significatività dell'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati;
  - capacità organizzativa, dell'ente ricevente, accertata anche mediante la verifica di precedenti analoghe iniziative.

	<b>Linee guida per la ricezione e l'attribuzione di beni, contributi, sovvenzioni e vantaggi finanziari</b>	REVISIONE	DATA
		1	28.06.2017
		PAGINA	
		5 di 10	

3. La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza all'ufficio protocollo equivale a diniego.

### **Articolo 7. Presentazione delle istanze per la concessione del beneficio**

1. I soggetti che intendono richiedere un beneficio economicamente oneroso devono presentare istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, utilizzando l'apposito modulo e/o fornendo le informazioni in esso contenute e richieste dalla Società per le valutazioni del caso.
2. L'istanza deve essere prodotta con congruo anticipo, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata;
3. Nel caso di richiesta di contributo economico, l'istanza deve obbligatoriamente contenere:
  - tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica, attività e struttura, copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo);
  - tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata e supporti con cui verrà data pubblicità;
  - indicazione dell'ammontare del contributo richiesto;
  - un prospetto dei costi presuntivi per la realizzazione dell'iniziativa;
  - indicazione di eventuali contributi richiesti/assegnati o deliberati dai Comuni Soci della Società o da eventuali ulteriori enti o soggetti pubblici e/o privati (e/o di loro Soci) che svolgano attività analoghe a quelle della Società;
  - indicazione delle disponibilità economiche proprie del soggetto richiedente in relazione alla manifestazione programmata.
4. È possibile presentare richiesta in via telematica utilizzando l'apposito modulo da trasmettere a mezzo mail e/o PEC. Analoga richiesta sarà presa in considerazione anche qualora non redatta sul modulo messo a disposizione dalla Società, purché contenente le informazioni minime contenute nello stesso.
5. Il Responsabile Marketing verifica la completezza e le condizioni di ammissibilità della domanda, con facoltà di chiedere integrazioni e/o chiarimenti scritti relativi al contenuto della medesima, provvede alla relativa istruttoria, ne dà informazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la sottopone agli Organi competenti, per l'adozione del provvedimento finale di concessione o di diniego.
6. L'approvazione della richiesta e la conseguente concessione del relativo beneficio possono essere sancite, in misura di importo complessivo non superiore a 1.000,00 euro (mille/00) nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario da parte della Direzione Generale o mediante approvazione incondizionata da parte del Consiglio di Amministrazione.

	<b>Linee guida per la ricezione e l'attribuzione di beni, contributi, sovvenzioni e vantaggi finanziari</b>	REVISIONE 1	DATA 28.06.2017
		PAGINA 6 di 10	

7. Successivamente all'approvazione della concessione del beneficio, il Responsabile Marketing procede, tempestivamente, alla pubblicazione presso il Portale Amministrazione Trasparente della Società, fornendo contestualmente l'informazione dell'avvenuta approvazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

#### **Articolo 8. Utilizzo dei contributi economici**

1. La concessione di contributi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare l'iniziativa per la quale è stato concesso il beneficio economico, nella forma e nelle modalità descritte nell'istanza presentata.
2. In caso di mancata o parziale o diversa attuazione, il Consiglio di Amministrazione dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso, in misura parziale o totale.

#### **Articolo 9. Consuntivo**

1. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data predetta, i soggetti beneficiari di contributi economici di cui alle presenti linee guida, hanno l'obbligo di presentare una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa accompagnata dal consuntivo delle spese sostenute, corredato dai giustificativi di spesa.
2. Al consuntivo deve essere allegata la dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione assegnata al beneficio economico ottenuto.

#### **Articolo 10. Decadenza e sanzioni**

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi economici, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
  1. non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale è stato concesso il beneficio economico;
  2. non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 9, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;
  3. sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. Qualora si accerti un'esecuzione in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo proporzionalmente ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito;
  4. non vengano presentate le attestazioni fiscali necessarie alla Società per adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla vigente normativa.
2. La Società può recedere dalla concessione del beneficio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nelle presenti linee guida e nel provvedimento di concessione.

3. Qualora la Società si avvalga della facoltà di recesso dalla concessione del beneficio, il Beneficiario è tenuto alla restituzione totale o parziale entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta a mezzo PEC.
4. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo del logo aziendale, ovvero a modalità di impiego dello stesso non conformi alla regolamentazione aziendale, ovvero al rifiuto da parte del Beneficiario di restituire la somma (in modalità totale o parziale) è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.

### **Articolo 11. Obblighi dei beneficiari e utilizzo del logo aziendale**

1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il beneficio della Società sono autorizzati formalmente a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale.
2. Il conferimento del beneficio vincola il soggetto beneficiario a citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (inviti, carta intestata, comunicati stampa, sito web, locandine, manifesti, opuscoli, prodotti editoriali, etc.), accompagnando il logo aziendale con la dicitura indicata (se ricorre il caso) nella deliberazione autorizzativa da parte della Direzione Generale o del CDA.
3. Il logo aziendale deve essere apposto sul materiale promozionale o documentale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa.
4. Prima di procedere alla stampa definitiva del materiale promozionale o documentale il richiedente deve sottoporre le bozze al Settore Marketing aziendale per il relativo benessere.

### **Articolo 12. Loghi e marchi**

1. La Società può registrare uno o più loghi o marchi al fine di promuovere proprie specifiche attività od iniziative, o l'immagine di istituzioni ad esso afferenti. I marchi possono altresì essere concessi in licenza a soggetti privati a fini commerciali.
2. La concessione in licenza dei marchi registrati ai sensi del precedente comma 1 a favore di soggetti pubblici o privati è disposta dalla Direzione aziendale sulla base di specifico atto contrattuale.
3. In caso di utilizzo improprio e/o difforme del marchio la relativa autorizzazione verrà revocata, la Società non concederà altro beneficio all'utilizzatore per un anno a decorrere dalla notizia di utilizzo improprio e/o difforme e potrà richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immagine della Società stessa, oltre a trovare applicazione la normativa vigente in materia di contraffazioni.
4. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si rinvia alla normativa vigente in materia di marchi, ed in particolare al Codice della Proprietà Industriale, approvato con decreto legislativo n. 30 del 2005.

**Articolo 13. Albo dei beneficiari**

1. I soggetti beneficiari di contributi economici, sussidi e beni strumentali, ai sensi delle presenti linee guida, sono inseriti nell'albo dei beneficiari, ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 con l'indicazione dell'ammontare del beneficio conseguito.
2. La pubblicizzazione dello stesso avviene nei termini e nelle modalità previste dall'art. 1 e dall'art. 2 del citato D.P.R..

**Articolo 14. Contratti di sponsorizzazione**

1. L'eventuale affidamento dei contratti di sponsorizzazione (di lavori, servizi o forniture) da parte di soggetti terzi, per attività poste in essere da C.M.V. Energia & Impianti, per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o acollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto alla pubblicazione preventiva sul sito internet della Società, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione e la ricerca di ulteriori Soggetti terzi interessati alla sottoscrizione dello stesso contratto di sponsorizzazione al fine di individuare l'eventuale progetto più vantaggioso per la Società stessa.
2. Tale avviso indica sinteticamente il contenuto del contratto proposto.
3. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso e nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse il contratto può essere liberamente negoziato, nel rispetto dei principi di cui al d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
4. Il contratto si ritiene valido contestualmente alla pubblicazione dello stesso sul Portale Amministrazione Trasparente della Società.
5. Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia.
6. La Società, nel caso di lavori, servizi e forniture realizzate direttamente dallo sponsor verifica le qualificazioni di progettisti ed esecutori.

**Articolo 15. Disposizioni finali**

1. Il presente atto abroga ogni precedente atto o provvedimento, o parte degli stessi, con esso incompatibili.

**Articolo 16. Entrata in vigore**

1. Le linee guida diventano esecutive decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione presso il Portale Amministrazione Trasparente della Società della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.



## Articolo 17. Riferimenti normativi

### Art. 19 del d.lgs. 50/2016. (Contratti di sponsorizzazione)

1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o acollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.

2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

### Art. 12 del d.lgs. 241/1990. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.


(comma così modificato dall'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013)

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

### Art. 26 del d.lgs. 33/2013. (Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati)

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

	<b>Linee guida per la ricezione e l'attribuzione di beni, contributi, sovvenzioni e vantaggi finanziari</b>	REVISIONE 1	DATA 28.06.2017
		PAGINA 10 di 10	

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

(comma così modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 97 del 2016)

4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

**Art. 27 del d.lgs. 33/2013. (Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari)**

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.